



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 103/2024

nel ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 68516 del registro di segreteria, ad istanza di P.S., nato a OMISSIS1968 ed ivi residente in via OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso, dall'Avv. Sabrina Donato (pec: avvsabrinadonato@cnfpec.it) e dall'Avv. Francesco Merillo, (pec: avvfrancescomerillo@puntopec.it) con gli stessi elettivamente domiciliato in Palermo, Via Maqueda n. 8 presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanfilippo.

CONTRO

- INPS in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale *ad lites* rilasciata con atto in Notaio Roberto Fantini, in Fiumicino del 23 gennaio 2023, rep. 37590, elettivamente domiciliati in Palermo, Via M. Toselli n. 5, presso la sede dell'Avvocatura INPS.

Uditi all'udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Davide Ignazio Marceca per delega orale degli avv.ti Sabrina Donato e Francesco Merillo, per il

ricorrente, e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 5 ottobre 2021, in riassunzione di precedente ricorso proposto di fronte al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definito con la sentenza n. 36/2021 del 14 gennaio 2021 con cui il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di questa Corte, parte ricorrente chiede il riconoscimento, nella qualità di orfano maggiorenne inabile, la pensione di reversibilità cat. FS n. OMISSIS già in godimento al proprio padre E. P. deceduto in OMISSIS, con decorrenza dal mese di aprile 2015.

In subordine chiede l'espletamento di una CTU al fine dell'accertamento del requisito sanitario.

Riferisce il ricorrente che:

- anche in epoca antecedente al decesso del proprio genitore, era totalmente inabile, poiché era (ed è) affetto da mielopatia cervicale per compressione discoartrosica ligamentaria a livello C3- C4- e C4- C5 con tetraparesi spastica, che ha portato ad intervento chirurgico di discectomia e osteouncofitectomia microchirurgica e posizionamento di cage intersomatici, sindrome affettiva bipolare con personalità borderline, malattia ipocinetica con dipendenza dominante nelle BADL – IADL e con rischio alto di caduta condizionante bisogni di assistenza continua, insufficienza valvolare mitralica - tricuspideale, come dalla certificazione medica, allegata al ricorso;

- che alla data del decesso del padre non svolgeva alcuna attività lavorativa, era, ed è, pure privo di redditi propri e conviveva con il medesimo;

- che in data 9 novembre 2016 aveva presentato presso l'Inps – sede di Milazzo - la domanda n.OMISSIS con cui chiedeva il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlio inabile di P. E.;

- che l'Inps, con nota datata 2 febbraio 2017, comunicava all'istante che la domanda doveva considerarsi respinta in quanto l'istante stesso non era stato giudicato inabile alla data della morte del familiare predetto.

Chiede, pertanto, che venga riconosciuto il proprio diritto alla pensione di reversibilità del proprio genitore, avendone i requisiti di legge con condanna dell'INPS a erogare i ratei arretrati con decorrenza dal 1 aprile 2015, maggiorati da interessi e rivalutazione. In linea subordinata chiede che in via istruttoria venga espletata una consulenza medico legale al fine di accertare la sussistenza dell'invalidità lamentata.

Con memoria di costituzione, depositata in data 5 maggio 2023, l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso atteso che il ricorrente difetta di tutti i requisiti di legge per l'erogazione della prestazione richiesta, e segnatamente del requisito sanitario della inabilità assoluta a proficuo lavoro al momento del decesso del dante causa.

Rileva l'Istituto che la concessione del beneficio richiesto è subordinato all'accertamento che l'infermità inabilitante comporti l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,

accertamento che deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.

Conclude per il rigetto del ricorso, non opponendosi all'attività istruttoria richiesta dal ricorrente.

Conseguentemente, alla precedente udienza del 17 maggio 2023, ritenendo necessario un accertamento medico legale finalizzato all'accertamento del requisito dell'assoluta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro alla data del decesso del proprio padre Emanuele avvenuto in data 30 marzo 2015, con ordinanza n. 85/2023, si onerava la V Sezione del Collegio Medico Legale presso questa Sezione giurisdizionale del richiesto accertamento.

Con la medesima ordinanza si onerava parte ricorrente a depositare idonea documentazione rilasciata esclusivamente da pubblici uffici (Comune di residenza e Agenzia delle Entrate) dalla quale risultasse che P.S. fosse convivente con il padre Emanuele alla data del decesso di quest'ultimo, nonché una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla consistenza reddituale del ricorrente dall'anno 2015 e fino all'anno 2022, assegnando il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per il deposito in segreteria delle richieste certificazioni.

Veniva fissata, l'udienza del 13 dicembre 2023 per la prosecuzione del giudizio.

In data 11 luglio 2023, la difesa del ricorrente, tramite pec, depositava

la nota prot. n. 52803 del 5 luglio 2023 nella quale il Comando della Polizia Locale del Comune di Milazzo, certificava che il ricorrente – pur essendo residente in Milazzo, Via Ciantro n. 24, Coop. Avvenire Palazzina 10 dal 1 settembre 2015 – conviveva con i genitori già prima del 30 marzo 2015, come risultante dai verbali di sommarie informazioni assunte il loco e depositati agli atti dell'Ufficio.

Depositava, altresì, la nota prot. 2023 del 22 maggio 2023 con la quale l'Ufficio Territoriale dell'Agenza delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto, certificava che il ricorrente negli anni dal 2015 al 2022, il ricorrente non aveva presentato dichiarazioni, né percepito redditi.

All'udienza del 13 dicembre 2023, a seguito della richiesta di una proroga per il deposito della consulenza da parte del Collegio Medico Legale, veniva disposto il rinvio all'odierna udienza.

Il 18 gennaio 2024 il Collegio Medico Legale depositava il richiesto parere.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Marceca ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso; l'avv. Norrito per l'INPS si è riportata alle conclusioni della memoria depositata.

Considerato in

DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente chiede che gli venga riconosciuto il diritto a percepire la reversibilità della pensione già goduta dal proprio genitore deceduto, P.E.

La disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella recata dall'art. 22 della L. 903 del 1965 secondo cui nel caso di morte del

pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Da quanto sopra, pertanto, deve verificarsi la concorrenza di due requisiti: l'assoluta permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché la vivenza a carico del genitore titolare del trattamento pensionistico.

In ordine al requisito anagrafico e fiscale la difesa del ricorrente ha depositato, conformemente a quanto richiesto con l'ordinanza n. 85/2023 tanto la certificazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale di Milazzo della convivenza presso l'abitazione dei propri genitori, nonché la certificazione dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla mancanza di redditi propri.

L'accertamento del requisito dell'inabilità veniva invece demandato al Collegio Medico Legale presso questa Sezione.

Ebbene, l'organo di consulenza dopo aver esaminato tutta la documentazione medica presente in atti prende in particolare considerazione la certificazione rilasciata dal dott. Ferdinando D'Amico, direttore dell'UOC di Geriatria del PO di Patti, datata 4 dicembre 2015 e che pone diagnosi di: *"Insufficienza valvolare mitralica-tricuspidalica. Spondiloartrosi cervicale, tetraparesi da*

malattia midollare cervicale in esiti di intervento chirurgico di discectomia e osteouncofitectomia microchirurgica per ernia discale C3-C4, C4-05. Sindrome affettiva bipolare. Malattia ipocinetica con dipendenza dominante nelle BADL-IADL e con rischio alto di caduta condizionante bisogni di assistenza continua".

Afferma in merito il Collegio Medico Legale che nell'ambito della Valutazione Multidimensionale Geriatrica, il punteggio ottenuto nella ADL (*Activity of Daily Living*) risulta 2/6 (dipendenza in attività basilari della vita quotidiana), nella IADL (*Instrumental Activity of Daily Living*) risulta 2/8 (dipendenza in attività strumentali della vita quotidiana), nella *Tinetti balance and Gait Scale* risulta 15 (soggetto deambulante a rischio alto di caduta). Le conclusioni VMD (Valutazione Multidimensionale) sono: "Dipendenza dominante nelle attività basilari-strumentali della vita quotidiana. Rischio alto di caduta".

Tutto quanto sopra, la Sezione del CML ritiene che, alla data del 30 marzo 2015, il ricorrente avesse un complesso quadro clinico caratterizzato da impaccio motorio alle mani bilateralmente, difficoltà alla deambulazione, alterazione della sensibilità e riduzione della forza ai quattro arti, rallentamento psico-motorio in una condizione di sindrome affettiva bipolare con personalità borderline, insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica. Il suddetto complesso quadro clinico produceva una dipendenza dominante nelle attività basilari-strumentali della vita quotidiana e, rendeva il ricorrente assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Questo Giudice condivide il parere espresso dal predetto Organo di

consulenza in quanto motivato in maniera che non appare incongrua, illogica o irragionevole, ovvero metodologicamente inattendibile e che appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, con gli accertamenti eseguiti e con la documentazione allegata al ricorso.

Per quanto sopra il presente ricorso è meritevole di accoglimento e va dichiarato il diritto del sig. P.S. alla percezione della reversibilità della pensione cat. FS n. OMISSIS quale figlio inabile di P.E., con decorrenza 1 aprile 2015, con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati maggiorati con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento).

Va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dall'INPS atteso che alla data della presentazione della domanda amministrativa nel 9 novembre 2016, e della successiva proposizione del giudizio civile non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione rispetto alla data di deposito del presente ricorso del 5 ottobre 2021.

La necessità di una consulenza medico legale, ai fini dell'adozione della presente sentenza, fa ritenere sussistenti giustificati motivi per ritenere compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in
funzione di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente
pronunciando accoglie il ricorso come in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

Firmato

digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 6 marzo 2024

Pubblicata l'11 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Decreto

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive mm. ii., in caso di
diffusione della presente ordinanza si dispone che vengano omesse le
generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di P.S. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 11 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)